



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Rep. n. 22/2017
Decreto prot. n. 43311/VII/1
del 16/05/2017

Oggetto: Selezione per l'individuazione di personale in servizio presso la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore e tutor organizzatore, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e dell'art. 1 del D.M. 8 novembre 2011, nell'ambito delle attività del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

- Visto lo Statuto dell'Università di Bergamo;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12.2007, n. 244" e in particolare l'art. 11;
- Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 "Attuazione Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti";
- Visto il D.M. 8 novembre 2011, contenente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- Visto il contingente definito dal D.I. n. 210 del 22 marzo 2013;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali e adottata in data 21 marzo 2017 con la quale viene richiesta l'attivazione della presente procedura selettiva;

DECRETA

Articolo 1

Attivazione selezione e numero dei posti

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale docente e ai dirigenti scolastici in servizio presso la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione, per la formazione di graduatorie da cui eventualmente attingere **complessive 8** unità da impiegare rispettivamente per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore e tutor organizzatore, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e dell'art. 1 del D.M. 8 novembre 2011, nell'ambito delle attività del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università degli Studi di Bergamo.

Tale personale svolgerà compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con le altre attività didattiche e, in particolare, di raccordo del tirocinio stesso con la programmazione didattica in atto nelle scuole in cui il tirocinio si svolge, e con i relativi insegnanti e con i laboratori ordinamentali e annessi all'insegnamento previsti nel Corso di studi.

La selezione è finalizzata all'individuazione di:

- **n. 1** tutor organizzatore in posizione di esonero totale (ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249);
- **n. 7** tutor coordinatori in posizione di esonero parziale (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249).

Articolo 2

Funzioni e compiti dei tutor

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del DM 249/2010, ai tutor organizzatori è affidato il compito di:

- a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
- b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
- c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
- d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 249/2010, ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti, alla luce del progetto culturale, didattico e organizzativo del Cds in Scienze della formazione primaria;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, da collocare poi nel Portfolio personale;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto ed indiretto, in stretto rapporto con le linee di azione stabilite nel Cds e con le attività di laboratorio sia ordinamentali sia annesse ai singoli insegnamenti;
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe, anche nel versante che potrà poi confluire nel Portfolio dei singoli studenti

Articolo 3

Requisiti e condizioni generali di ammissione

1. Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti e i dirigenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda presso scuole dell'infanzia e primaria statali, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) aver maturato almeno cinque anni di servizio in qualità di docente a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;

2) avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti. Accanto a ciascun ambito è indicato il punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 6);

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (fino ad un massimo di punti 2);

c) esercizio della funzione di docente accogliente e/o docente accreditato ai sensi del D.M. 93 del 30 novembre 2012 nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 2);

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (fino ad un massimo di 3 punti);

e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino ad un massimo di punti 6);

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (fino ad un massimo di punti 3);

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (fino ad un massimo di punti 2);

i) titolo di dottore di ricerca (fino ad un massimo di punti 6 punti per tesi che abbiano approfondito le funzioni e i compiti di cui all'art. 2);

j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (fino ad un massimo di punti 3);

k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (fino ad un massimo di punti 6);

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (fino ad un massimo di punti 6).

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; il Dipartimento di Scienze umane e sociali può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante e-mail.

Articolo 4

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di affissione del presente bando all'Albo del Dipartimento di Scienze umane e sociali. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

2. La domanda, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato (...), unitamente ai documenti a corredo della stessa e alla fotocopia del documento d'identità in corso di validità, deve essere presentata entro il termine perentorio – pena l'esclusione dalla selezione, del **16/06/2017 alle ore 12.00**, secondo una delle seguenti modalità:

a) a mano, recapitandola al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali durante gli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00);

b) a mezzo posta con la specifica sulla busta "Tutor SFP a.a. 2017-2018": in tal caso farà fede la data di ricezione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e non quella del timbro dell'Ufficio Postale;

c) a mezzo fax al n. 035/2052916;

d) solo per utenti dotati di PEC – Posta Elettronica Certificata – a mezzo posta elettronica certificata al recapito formazione@unibg.legalmail.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e i documenti devono essere sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tif) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato.

La ricevuta di ritorno è inviata automaticamente dal gestore di PEC.

3. Non saranno accettate le domande prive di sottoscrizione ovvero presentate oltre il termine indicato e per le quali non siano state rispettate le modalità di consegna previste al comma 1 del presente articolo.

4. La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, dovrà essere compilata in modo chiaro e preciso in ogni sua parte e dovrà essere datata e firmata in originale dal candidato.

5. I candidati devono allegare alla domanda (allegato A):

a) copia di un documento di identità;

b) Curriculum Vitae formato Europeo della propria attività scientifica e didattica.

c) elenco delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione (allegato B). La Commissione si riserva di chiedere di produrre copia delle pubblicazioni indicate.

6. L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

7. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Non sono prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questo Dipartimento oltre il termine di cui al comma 2.

9. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di selezione indette con il presente Decreto vengono pubblicate sul sito:

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=copertura_insegnamenti

10. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

11. Il Dipartimento di Scienze umane e sociali non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito di posta elettronica da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, né per eventuali disguidi telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 5

Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza, deve formulare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

a) la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;

b) di aver maturato almeno cinque anni di servizio in qualità di docente a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;

c) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell'art. 3, comma 1, punto 2.

2. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

3. Il Dipartimento di Scienze umane e sociali è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 6

Prove d'esame e valutazione dei titoli

1. Le prove hanno luogo a Bergamo presso la Sede universitaria sita in piazzale S. Agostino, 2.

2. Esse sono indirizzate a saggiare, sulla base delle competenze professionali del candidato, le capacità organizzative e relazionali rilevanti per le funzioni richieste con particolare attenzione agli atteggiamenti da assumere in relazione a differenti situazioni scolastiche, e consistono:

- nella valutazione dei titoli presentati;

- in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

3. Il punteggio massimo attribuibile complessivo è pari a 100 punti così suddivisi:

- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli;

- 50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.

4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio di valutazione.

5. Le tipologie di titoli valutabili nonché, nell'ambito delle stesse, il numero massimo di punti attribuibili, sono definiti dall'allegato A - Tabella 2 del D.M. 8 novembre 2011 e riportati all'art. 3.

6. Il risultato della valutazione dei titoli è immediatamente reso noto agli interessati mediante affissione di apposito avviso all'Albo del Dipartimento di Scienze umane e sociali e sul sito: http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=copertura_insegnamenti.

7. Per la procedura di selezione, sono ammessi al colloquio di valutazione, in numero non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, i candidati identificati attraverso una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli.

8. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio di valutazione e la data di svolgimento del colloquio saranno affissi all'Albo del Dipartimento di Scienze umane e sociali e pubblicati sul sito: http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=copertura_insegnamenti
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

9. Per essere ammessi a sostenere i colloqui di valutazione i candidati debbono essere muniti di documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità debbono, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

10. Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 30/50.

11. L'elenco dei candidati esaminati e risultati idonei è affisso all' Albo del Dipartimento di Scienze umane e sociali Piazzale S. Agostino, 2 e pubblicato sul sito: http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=copertura_insegnamenti

Articolo 7

Calendario del colloquio di valutazione

1. I candidati ammessi al colloquio secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 8, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d'esame sopra indicata.
2. L'assenza dei candidati alle prove è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.
3. Tutte le informazioni relative alle date ed agli orari ed alla sede in cui hanno luogo le prove orali sono pubblicate sul sito:
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=copertura_insegnamenti

Articolo 8

Commissione di valutazione Formazione ed approvazione delle graduatorie Utilizzazione delle graduatorie

1. La Commissione di valutazione, nominata con successivo provvedimento dalla competente autorità accademica, è così composta:
 - dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, o da altro membro del Consiglio suo delegato, quale Presidente della Commissione;
 - da 2 docenti universitari designati dal Direttore del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali;
 - dalla docente responsabile del coordinamento dei laboratori e dei tirocini del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
 - da 1 rappresentante dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
 - da 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo appartenente al Dipartimento di Scienze umane e sociali, con funzioni di segretario.
2. Espletati la valutazione dei titoli e il colloquio di valutazione, la commissione forma, per la procedura di selezione di cui al presente bando, la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio di valutazione, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore età.
3. La graduatoria della procedura di selezione è approvata con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria saranno utilizzati per svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente bando secondo l'ordine della graduatoria finale in relazione ai posti disponibili e sulla base delle necessità del Corso di Laurea in rapporto al numero di studenti iscritti.
5. Le graduatorie sono pubblicate mediante affissione all' Albo del Dipartimento di Scienze umane e sociali e pubblicate sul sito:
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=copertura_insegnamenti.
Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
6. La graduatoria avrà validità quadriennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della stessa, e vi si attinge per sostituzioni o surroghe.

Articolo 9
Utilizzazione dei vincitori

1. Il Dipartimento di Scienze umane e sociali trasmette il decreto di approvazione degli atti all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, per gli adempimenti di competenza dello stesso.
2. Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dagli organismi preposti al Corso di Laurea, a cui gli stessi docenti rispondono in merito al proprio lavoro.
3. L'attribuzione delle utilizzazioni è stabilita da questa Università in correlazione al numero di studenti frequentanti il corso di laurea e per la sostituzione del personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.
3. Le funzioni legate al tirocinio si svolgeranno nell'intero territorio regionale e presso le sedi di Bergamo.
4. Eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di servizio alla sede universitaria, non sono a carico del Bilancio di questa Università.

Articolo 10
Orario di servizio

1. L'orario di servizio da effettuare presso l'Università è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. dell'8.11.2011, Gazzetta Ufficiale n. 117 serie generale del 21.5.2012. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
- Per le posizioni di esonero totale l'orario di servizio è di 36 ore settimanali comprensivo della partecipazione alle riunioni degli Organismi universitari.

Articolo 11
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dal Dipartimento di Scienze umane e sociali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della procedura selettiva.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Lg.vo 20.6.2003, n. 196, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura selettiva.
3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici.

Articolo 12
Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa o richiamate nel bando, nonché le disposizioni vigenti in materia di procedure selettive pubbliche.

Bergamo, 16 maggio 2017

Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali
(Prof. Giuseppe Bertagna)